

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

1.1. In attuazione dell'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di telecomunicazione dell'11 novembre 2025 (c.d. **"CCNL TLC"**) e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Verbale di Accordo del 17 marzo 2026 (c.d. **"Accordo"**) sottoscritto da ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, SLC- CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, è costituito, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986 (cd. **"TUIR"**), il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il personale dipendente cui si applica il CCNL TLC e successive modificazioni e integrazioni denominato **"Fondo SANITA' TLC"** (c.d. **"Fondo"**).

1.2 Il Fondo è ente di carattere paritetico tra le parti datoriali e sindacali che hanno sottoscritto il CCNL TLC e l'Accordo di cui sopra.

ART. 2 - SEDE

La sede legale del Fondo è fissata nel Comune di Roma.

ART. 3 – FORMA GIURIDICA E DISCIPLINA APPLICABILE

3.1 Il Fondo è costituito nella forma giuridica della Associazione Non Riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. c. c.

3.2 La durata del Fondo è indeterminata.

3.3 Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto, del CCNL TLC, dell'Accordo, del suo regolamento di funzionamento (c.d. **"Regolamento"**) nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

ART.4 – SCOPO

4.1 Il Fondo, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, ed ha come scopo esclusivo l'erogazione, diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative o aggiuntive, integrative e complementari e in parte sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. **"Prestazioni"**), in favore dei propri Beneficiari così come meglio individuati ai successivi Artt.6 e 7.

4.2 Il Fondo, per adempiere ai propri fini istituzionali, può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidare la gestione, mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, e/o mediante convenzionamento con casse di assistenza, e società di mutuo

soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previste dal CCNL TLC, dall'Accordo e/o dal Regolamento.

4.3 Il Fondo potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi ad eccezione di quelle riservate dalla legge.

4.4 Il Fondo si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 29.

ART. 5 – ASSOCIATI

5.1 Gli “Associati” sono le associazioni di parte datoriale e di parte sindacale di seguito indicate:

a) è socio di parte “datoriale” la seguente Associazione:

– ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL

(c.d. “**Socio Istitutivo Datoriale**”)

b) Sono soci istitutivi di parte “sindacale”:

- SLC- CGIL;

- FISTEL-CISL;

- UILFPC-UIL

(c.d. “**Soci Istitutivi Sindacali**”)

5.2 La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e alla nomina degli organi sociali, nelle forme delegate e con le modalità di cui agli articoli seguenti. La qualità di Associato, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, lettera c) del TUIR non può essere assunta in via temporanea.

5.3 In conformità con quanto previsto dall'articolo 148, comma 8, lettere a) ed f), del TUIR e sue successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione non è trasmissibile né rivalutabile e durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

5.4 L'iscrizione al Fondo non determina l'acquisto della qualifica di Associato.

ART. 6 – ISCRITTI BENEFICIARI

6.1 Le Aziende di telecomunicazione, in attuazione di quanto previsto dal CCNL TLC, iscrivono obbligatoriamente al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento, i lavoratori, non in prova, ad esclusione dei dirigenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i lavoratori *part-time*, con contratto di apprendistato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, ai quali si applichi il CCNL TLC (“**Iscritti**”).

6.2 Le Aziende di telecomunicazione che hanno in essere forme di assistenza sanitaria integrativa istituite

a livello aziendale (“**Forme aziendali**”), iscrivono obbligatoriamente i lavoratori indicati al comma 1 che non aderiscono alle forme aziendali,

6.3 La contribuzione in favore degli Iscritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è prevista dal CCNL TLC e dall’Accordo e le modalità di corresponsione verranno stabilite nel Regolamento.

ART. 7 – FAMILIARI DEGLI ISCRITTI

7.1 Gli Iscritti, secondo quanto previsto dal Regolamento, possono rendere beneficiari delle Prestazioni i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 e ss.ii.mm. con analoghe condizioni reddituali; nonché i famigliari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare (c.d. “**Beneficiari**”), con contribuzione a carico dell’Iscritto, secondo quanto previsto dal Regolamento.

ART. 8 – FORME AZIENDALI ALTERNATIVE

8.1 Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa istituite a livello aziendale (c.d. “**Forme aziendali**”), purché rispettino i requisiti minimi di contribuzione e prestazioni previsti dal CCNL TLC e dell’Accordo.

8.2 Gli Associati favoriscono la progressiva armonizzazione e confluenza delle Forme aziendali nel Fondo. A tale fine potranno essere definiti specifici accordi di confluenza, che dovranno essere sottoposti all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo e approvate in Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dall’Accordo.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

9.1 La qualità di Iscritto viene meno nei seguenti casi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del presente Statuto:

- i. risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro, ad eccezione di quanto previsto all’art. 6.2 del presente Statuto;
- ii. compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo, ascrivibili all’azienda, all’Iscritto o ai suoi famigliari su iniziativa del Consiglio di amministrazione;
- iii. morte dell’Iscritto;
- iv. morosità.

9.2 I familiari dell’Iscritto perdono il diritto alle Prestazioni nella ipotesi di:

- i. perdita della qualifica di Iscritto da parte del dipendente, per qualsivoglia motivo;
- ii. perdita delle condizioni stabilite dal Regolamento;
- iii. morte.

ART. 10 – CONTRIBUZIONE

10.1 Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:

- a) i contributi versato dalle aziende che iscrivono i propri lavoratori nella misura prevista dall'art. 55, comma 3, lett. a) del CCNL TLC e dall'Accordo e sue successive integrazioni e modificazioni e da eventuali integrazioni derivanti da Accordi di secondo livello. La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in congedo parentale, in sospensione con retribuzione o indennità, nonché i lavoratori in CIG in tutte le sue tipologie. Per i lavoratori cessati a seguito di licenziamento collettivo (L. 223/1991) o individuale (art. 7 L. 604/1966) che beneficiano della NASPI, la contribuzione è dovuta per un massimo di 12 mesi;
- b) il contributo volontario versato da ciascun lavoratore per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare, secondo termini e modalità previste dal Regolamento.

10.2 Il Fondo non può erogare le Prestazioni agli Iscritti, ove l'azienda non adempia agli obblighi contributivi previsti dal CCNL TLC e dall'Accordo. Il Fondo non garantisce l'erogazione delle Prestazioni agli Iscritti, ove l'azienda adempia agli obblighi contributivi in ritardo, rispetto alle modalità e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Fondo non è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni e per danni occorsi dalla mancata erogazione delle stesse, ove l'azienda ometta il versamento dei contributi o li versi in ritardo rispetto agli obblighi e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – PRESTAZIONI

11.1 Il Fondo eroga le Prestazioni agli Iscritti per i quali sono stati versati i contributi secondo le modalità e scadenze previste dall'Accordo e dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Le Prestazioni, per gli Iscritti in regola con il versamento contributivo, sono indicate nel Nomenclatore e nei Piani sanitari, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti.

11.3 Il Fondo eroga annualmente le Prestazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2009 e sue successive modificazioni/integrazioni in misura non inferiore alla percentuale dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le Prestazioni garantite agli Iscritti assistiti, necessaria per fruire dei benefici di legge.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

12. 1 Il Fondo liquida le Prestazioni agli Iscritti secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel

Regolamento, nel Nomenclatore e nei Piani sanitari, nei limiti del patrimonio disponibile ed in base alla regolarità contributiva.

ART. 13 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE

14.1 Al fine di rispettare la natura paritetica dell'associazione l'Assemblea dei Delegati è composta da 18 (diciotto) Delegati, 9 (nove) Delegati designati dagli Associati di parte "sindacale" e da 9 (nove) Delegati designati dall'Associato di parte "datoriale".

14.2 Qualora un componente dell'Assemblea dei Delegati venga nominato componente del Consiglio di Amministrazione, esso decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.

14.3 I Delegati restano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati. Il loro mandato scade alla data della riunione dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4 Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.

14.5 Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione dell'Assemblea dei Delegati decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato dell'Assemblea medesima.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

15.1 L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano del Fondo. Essa è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.

15.2 L'Assemblea **ordinaria** dei Delegati:

- a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
- c) approva il Regolamento e delibera in merito alle modifiche del Regolamento proposte dal Consiglio di

Amministrazione;

- d) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione su proposta degli Associati e ne determinai relativi compensi/rimborsi;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i relativi compensi;
- f) nomina il revisore o la società di revisione e ne determina i relativi compensi;
- g) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
- h) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

15.3 L'Assemblea **straordinaria** dei Delegati delibera con il voto favorevole a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei Delegati sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi;
- c) lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONVOCAZIONE

16.1 L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente - mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o l'indicazione della possibilità di partecipare alla stessa anche/solo mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare.

16.2 La convocazione è effettuata mediante posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (pec) inoltrata almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.

16.3 L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio economico.

16.4 L'Assemblea ordinaria dei Delegati è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei Delegati, o almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

16.5 L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente e il Vicepresidente ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei Delegati, o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI

17.1 Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea dei Delegati e, mediante delega scritta, può farsi

rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di due deleghe.

17.2 L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita purché siano presenti almeno il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei Delegati. In entrambi i casi le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

17.3 L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita purché siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Delegati.

17.4 Le Delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto all'art. 15.3.

17.5 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

17.6 L'intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 La riunione risulta legittima anche nel caso in cui la totalità degli aventi diritto partecipino mediante strumenti di telecomunicazione, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo n.5.

17.8 Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati è redatto da un notaio solo quando abbia ad oggetto modifiche dello statuto.

17.9 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

ARTICOLO 18 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea dei Delegati su indicazione degli Associati di cui 6 (sei) in rappresentanza della parte sindacale e 6 (sei) in rappresentanza della parte datoriale.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica. I Consiglieri possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. I consiglieri possono essere nuovamente nominati dopo un'interruzione di almeno 1 (1) esercizio.

18.3 Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione secondo la procedura della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c. Il Consigliere cooptato, che dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere cessato, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ATTRIBUZIONI

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

19.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- a) alla nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- b) alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 16;
- c) agli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Iscritti;
- d) alla redazione della relazione e del bilancio consuntivo e preventivo del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- e) all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, attuino tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Delegati;
- f) alle eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria;
- g) alla redazione e modifica del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- h) alle modalità di versamento dei contributi e relative scadenze di versamento per la regolarità contributiva che garantisce l'accesso alle prestazioni;
- i) all'accettazione di eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- j) alla valutazione di proposte di copertura assicurativa, alla approvazione dei contratti con le società assicurative prescelte, o con altri enti abilitati o con società di servizi, e alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- k) alla determinazione della quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- l) alla quantificazione e utilizzo, secondo principi mutualistici, delle somme eventualmente ricevute nei casi di ritardato versamento contributivo e/o come contributi pregressi non più impiegabili nell'erogazione

di prestazioni già erogate o in corso di erogazione, ma destinate unicamente a prestazioni in favore della collettività degli iscritti, nel rispetto del principio di mutualità generale.

- m) alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, o allo scioglimento ed alle modalità di liquidazione del Fondo decise in sede di Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria;
- n) all'obbligatoria iscrizione del Fondo presso l'Anagrafe dei Fondi;
- o) alle eventuali modifiche/integrazioni del Nomenclatore delle Prestazioni;
- p) all'inoltro all'Anagrafe dei Fondi Sanitari dei documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente ritengano utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

20.2 La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o l'indicazione della possibilità di partecipare alla stessa solo o anche mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante posta elettronica (e-mail) e/o posta elettronica certificata (pec) e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.

20.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data della riunione.

20.4 Nell'eventualità in cui il Consiglio di Amministrazione si tenga in tele-conferenza o video-conferenza, l'avviso di convocazione dovrà altresì indicare i luoghi audio e/o video collegati a cura del Fondo, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

20.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

20.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

20.7 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione per cooptazione secondo la procedura cui all'art. 2386 c.c....

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DELIBERAZIONI

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei

Consiglieri in carica e delibera, ad esclusione dei casi previsti dal presente Statuto, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

21.2 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

21.3 La riunione risulta legittima anche nel caso in cui partecipi mediante strumenti di telecomunicazione la totalità degli aventi diritto, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo 2.

21.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato **“Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione”**.

ART. 22 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

22.1 Il Presidente del Fondo e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

22.2 Quando il Presidente è espressione di parte “sindacale” il Vicepresidente dev'essere espressione di parte “datoriale” e viceversa.

22.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

22.4 Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

- a) sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
- c) effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
- e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto del Fondo, con i limiti di cui al successivo comma 5;
- f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

22.5 Le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 23 – COLLEGIO DEI SINDACI

23.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati. I Sindaci restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il loro mandato scade alla data della riunione dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.2 I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia:

- 2 (due), di cui uno con la funzione di Presidente, su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2 (due) designati della parte che esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 1 supplente designato dalle organizzazioni sindacali;
- 1 supplente designato dalle parti datoriali.

23.3 La perdita del suddetto requisito o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

23.4 Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindacato ritenga necessario o almeno due Sindaci lo richiedano.

23.5 L'intervento alle riunioni del Collegio dei Sindaci mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla revisione della documentazione, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

23.6 La riunione risulta legittima anche nel caso in cui partecipi mediante strumenti di telecomunicazione la totalità degli aventi diritto, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo n.5.

23.7 Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono effettuate a mezzo posta elettronica (e-mail) e/o posta elettronica certificata (pec) da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha facoltà di partecipare.

23.8 La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni degli organi assembleari, consiliari o del

collegio sindacale, anche non consecutive, comporta la decadenza dall'incarico.

23.9 Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, subentra il componente supplente designato dalla stessa parte che aveva designato il componente mancante. La prima Assemblea dei Delegati utile provvederà alla nomina del Sindaco effettivo mancante.

23.10 Ferma restando la competenza del Collegio dei Sindaci al controllo sulla gestione e sul rispetto della legge e dello statuto, l'Assemblea dei Delegati, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti dell'Associazione ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente. In tal caso, il Collegio dei Sindaci conserva le proprie funzioni di vigilanza sulla gestione, mentre il revisore legale o la società di revisione legale svolgono il controllo contabile.

ART. 24 – DIRETTORE DEL FONDO

24.1 Il Direttore del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.

24.2 Il Direttore, ove nominato, svolge le seguenti attività: è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione, lo stesso coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e sovrintende a tutti gli uffici e servizi del Fondo provvedendo al buon andamento degli stessi. Dà attuazione alle delibere degli organi del Fondo.

24.3 Spetta in particolare al Direttore del Fondo verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contenute nei Regolamenti e nel presente Statuto, nonché dei contratti assicurativi e di servizi.

24.4 Il Direttore del Fondo ha l'obbligo di vigilare sul corretto funzionamento del Fondo e sul puntuale adempimento dei fornitori, nonché di segnalare al Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

24.5 Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

25.1) È istituito il Comitato Tecnico Scientifico (c.d. “**CTS**”), quale organo a carattere esclusivamente consultivo e propositivo dell'Associazione, privo di poteri di gestione e di rappresentanza esterna.

25.2) Il CTS ha il compito di:

- esprimere pareri, di norma obbligatori e non vincolanti, su tutti gli aspetti di carattere

tecnico, scientifico e metodologico connessi alle finalità istituzionali dell'Associazione;

- formulare proposte e linee di indirizzo tecnico-scientifico a supporto dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi di attività, ai progetti e alle iniziative di studio, formazione, ricerca o sperimentazione;
- svolgere, su richiesta degli organi sociali, attività di approfondimento, studio e consulenza tecnica su specifiche tematiche rientranti nelle finalità statutarie.

25.3) Il CTS è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Associazione.

25.4) I componenti del CTS sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero entro i limiti di cui al precedente comma. I componenti del CTS restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili; essi rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.

25.5) Il CTS elegge al proprio interno un Presidente, che convoca e presiede le riunioni e coordina l'attività del Comitato, curando i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con gli altri organi dell'Associazione.

25.6) Il CTS si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei componenti del CTS.

25.7) Le riunioni del CTS possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile accertare l'identità dei partecipanti, consentire loro di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e concorrere alla formazione dei pareri.

25.8) Delle riunioni del CTS è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, che è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

25.9) I componenti del CTS svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

25.10) I componenti del CTS devono astenersi dal partecipare all'elaborazione di pareri o proposte quando sussista, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con l'Associazione o quando la questione li riguardi personalmente.

ART. 26 – PATRIMONIO DEL FONDO – ENTRATE – VERSAMENTI

26.1 Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il “**Patrimonio**”).

26.2 Il Patrimonio del Fondo si alimenta principalmente attraverso l'imputazione del risultato della gestione annuale dei bilanci di ciascun esercizio, che si forma decurtando tutti i costi ed esborsi rilevati con il principio di competenza in ciascun esercizio dal totale delle contribuzioni ed entrate, sempre per il principio della competenza, dei medesimi esercizi. Le contribuzioni e le entrate sono costituite da:

- a. la contribuzione obbligatoria prevista a carico delle aziende così come previsto dal CCNL TLC e dall'Accordo;
- b. l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti;
- c. gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
- d. il rendimento del patrimonio;
- e. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dagli associati o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

26.3 Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare il patrimonio dell'associazione.

26.4 Possono essere costituiti fondi di riserva con finalità mutualistica, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie per gli utilizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o in base a quanto previsto dal CCNL, dall'Accordo e dagli Accordi degli Associati.

26.5 Il Fondo non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

26.6 Le aziende e gli Iscritti, che cessano per qualunque motivo il loro rapporto di adesione/iscrizione con il Fondo non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune del Fondo.

ART. 27 – ESERCIZIO SOCIALE

27.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.

27.2 Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere approvati entro il termine previsto dalla normativa di riferimento. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli artt. 2621, 2621-bis primo comma e 2621 -ter c.c.

27.3 I bilanci e le relazioni di cui al comma precedente devono essere coerenti, esaurienti e correttamente presentati e devono fornire un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi inclusa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando, in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

- i. il numero degli iscritti;

- ii. l'ammontare complessivo dei contributi versati dalle aziende o comunque delle entrate di natura contributiva;
- iii. l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
- iv. il rapporto tra contributi versate e prestazioni erogate;
- v. l'ammontare complessivo del Fondo;
- vi. il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate;
- vii. i costi di gestione sostenuti nell'esercizio.

27.4 I bilanci devono essere pubblicati sul sito Internet del Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ART. 28 – MANCATI VERSAMENTI

28.1 Il Fondo ha facoltà di comunicare all'Iscritto, secondo i termini previsti dal Regolamento, il mancato o ritardato versamento dei contributi da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.

28.2 In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce l'erogazione delle Prestazioni in corso o erogate negli anni di omissione contributiva, così come il conseguimento dell'erogazione della prestazione non è garantito in caso di ritardato versamento dei contributi rispetto alle modalità e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la responsabilità della mancata erogazione delle Prestazioni rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente.

28.3 Il Fondo non può essere ritenuto responsabile della mancata erogazione della prestazione e per danni occorsi dalla mancata erogazione delle stesse, per i casi di omissione contributiva parziale o totale o di ritardato pagamento dei contributi, in quanto la gestione dell'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti segue il versamento della contribuzione annuale secondo le modalità e le scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 – SCIoglimento

29.1 Lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è deliberato dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria.

29.2 In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite all'articolo 4 del presente Statuto.

ART. 30 – PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

30.1 Il Fondo riconosce il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale, e si impegna

a svolgere la propria attività nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, e adottando misure finalizzate a proteggere la sicurezza dei dati personali trattati.

30.2 Il Fondo, per perseguire le proprie finalità e svolgere le attività a queste funzionali o correlate, e per adempiere ai propri obblighi, ha la necessità di acquisire e trattare dati personali dei Beneficiari, in taluni casi anche appartenenti a categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR (in particolare, dati relativi alla salute). Le attività di trattamento possono includere anche la comunicazione di dati personali a soggetti esterni alla propria organizzazione, tra cui ci sono i seguenti:

- soggetti ai quali il Fondo esternalizza le attività;
- Compagnie di Assicurazione (quando le Prestazioni sono erogate tramite il mercato assicurativo. In tali casi, in particolare, i nominativi e altri dati dei Beneficiari vengono comunicati dal Fondo alla Compagnia di Assicurazione affinché questa attivi le coperture assicurative richieste);
- Agenzia delle Entrate (in alcuni casi, in particolare, il Fondo è obbligato per legge a comunicare all'Agenzia delle Entrate alcuni dati relativi alle spese sanitarie rimborsate).

30.3 Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali dei Beneficiari da parte del Fondo sono riportate in apposita informativa privacy resa pubblica dal Fondo sul proprio Sito, ove esistente. I trattamenti di dati personali, e le stesse categorie di dati personali trattati, possono variare in base alla tipologia di programma assistenziale e alle altre circostanze del caso concreto.

30.4 Qualora i dati dei Beneficiari vengano comunicati al Fondo dalle aziende, queste ultime sono tenute a comunicare al Fondo dati esatti e aggiornati, secondo le modalità convenute.

30.5 In ogni caso l'azienda si impegna a informare i propri Beneficiari:

- che i loro dati sono/saranno comunicati al Fondo, e da questo trattati per il perseguimento delle finalità statutarie;
- che il Fondo, a sua volta, a seconda dei casi e della tipologia di Prestazioni, potrà comunicare i loro dati a soggetti esterni alla propria organizzazione, quali in particolare i soggetti sopra elencati;
- della necessità che i Beneficiari, a loro volta, informino i componenti della propria famiglia anagrafica (se iscritti al Fondo) di quanto sopra.

30.6 L'azienda, inoltre, informa i Beneficiari della necessità di prendere visione dell'informativa privacy messa a disposizione e pubblicata sul Sito del Fondo e invita i Beneficiari a contattare direttamente il Fondo, nelle modalità indicate in detta informativa, per ottenere ulteriori informazioni relative al trattamento dei loro dati personali da parte del Fondo o per esercitare i diritti previsti dal GDPR.

ART. 31 – RINVIO ALLE LEGGI – CONTROVERSIE

31. 1 Le previsioni del presente Statuto sono in linea con quanto disposto dall'art. 148 c. 8 del TUIR e sue

successive modificazioni e integrazioni.

31. 2 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

31.3 Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.

NORMA TRANSITORIA

Nei primi sei mesi di operatività del Fondo nelle Aziende di telecomunicazione che hanno in essere forme di assistenza sanitaria integrativa istituite a livello aziendale ("Forme aziendali") derivanti da Accordi collettivi istituite prima del'11 novembre 2025 la previsione di cui all'Art. 6 comma 2 non trova applicazione e i lavoratori che non aderiscono alle forme aziendali possono aderire al Fondo su base volontaria. Decorso tale termine la presente norma transitoria cessa di avere applicazione e i lavoratori che non hanno ancora aderito sono iscritti automaticamente al Fondo.